

La valutazione nella scuola primaria

Un lungo cammino

Grazia Fassorra

L'inizio della storia e la rottura con la tradizione

- **La legge 517/1977** *«Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico»*
 - Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione
 - Al posto dei voti nasce la scheda di valutazione

Art. 4.

- *L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a **tenere aggiornata** una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le **osservazioni sistematiche** sul suo **processo di apprendimento** e sui livelli di maturazione raggiunti.*
- *Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul **livello globale** di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.*
- ...
- *Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate (modello di pagella)*

- ***Nasce la valutazione formativa. **Non più pagelle con i voti!*****
- **D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola elementare: si imposta il rapporto tra programmazione e valutazione e si ribadisce che**
 - **la valutazione riguarda il processo di apprendimento e il suo sviluppo**
 - **la valutazione è la spia della qualità dell'insegnamento e ne rivela validità ed efficacia**
 - **si sottolinea l'importanza della valutazione del processo di apprendimento**

- Legge 5 giugno 1990, n. 148, *Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (art. 11 – Valutazione)*
 - OM 236/1993 e CM
- 1. La valutazione degli alunni si colloca nell'assetto culturale, educativo ed organizzativo della scuola elementare delineato dai programmi e dagli ordinamenti vigenti e si fonda su criteri di **corresponsabilità, coerenza e trasparenza**.
- 2. Essa si esplica in rapporto funzionale e dinamico con l'attività di programmazione e assume carattere promozionale, formativo, orientativo in quanto concorre ad adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni.

- 3. La valutazione scolastica ha la funzione di:
 - a) *rilevare sistematicamente lo sviluppo negli alunni dei quadri di **conoscenza e delle abilità fondamentali** prescritti dai programmi didattici, prestando attenzione alla qualità dei processi attivati e dei progressi riscontrabili nella formazione della personalità di ogni alunno;*
 - b) *documentare e comunicare ai soggetti interessati quanto la scuola fa per lo sviluppo e l'educazione degli alunni medesimi;*
 - c) *contribuire a promuovere la **continuità** del processo educativo nella scuola per la formazione di base.*

- Art. 6 *Il documento di valutazione concerne il processo formativo dei singoli alunni ed ha **funzione regolativa, comunicativa, certificativa**. Esso si compone di tre quadri tra loro correlati, riguardanti:*
 - - *il primo, la conoscenza dell'alunno;*
 - - *il secondo, la rilevazione degli apprendimenti conseguiti in rapporto agli interventi didattici, unitamente all'interesse e all'impegno manifestati dall'alunno per ciascuno dei campi disciplinari;*
 - - *il terzo, la valutazione complessiva dei processi formativi, cioè i progressi nell'alfabetizzazione culturale e nello sviluppo personale e sociale dell'alunno.*
- *3. La compilazione del documento di valutazione è di competenza dei docenti impegnati nell'attività educativa nelle classi; il frontespizio è compilato a cura dell'ufficio di segreteria della direzione didattica.*
- *4. Il documento di valutazione viene inserito di anno in anno nel fascicolo dell'alunno previsto dal D.M. 16 novembre 1992 applicativo dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148, come contributo a realizzare la continuità del processo educativo nella scuola dell'obbligo.*

Nell'allegato all'OM si specifica che nel quadro 3 la valutazione viene espressa in modo sintetico con i seguenti enunciati:

- ***A - L'alunno ha conseguito la piena competenza***
- ***B - L'alunno ha conseguito un buon livello di competenza e si impegna per migliorarlo***
- ***C - L'alunno ha conseguito una competenza essenziale e si impegna per migliorarla***
- ***D - L'alunno ha conseguito solo una competenza parziale e il suo impegno non è costante***
- ***E - L'alunno deve ancora conseguire un livello adeguato di competenza e deve manifestare un più costante impegno.***
- Si argomenta questa scelta con una migliore possibilità di comunicazione, in realtà è un tornare indietro (palese difficoltà di conciliare valutazione del **processo** e del **risultato**)

- **CM 491/1996** – modello di documento di valutazione con espressione di un giudizio sintetico: *ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente*
- **D.P.R. 275/1999**, Regolamento dell'autonomia, le scuole individuano «*le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale*» (art. 4), ma in realtà vengono utilizzati i modelli già in uso
- **D.lgs. 59/2004** (da Legge 53/2003): La scuola elementare diventa «**primaria**» e parte del primo ciclo. Si aboliscono gli **esami** del 5° anno e si introducono la valutazione tramite il **portfolio delle competenze e la valutazione del comportamento**. Il portfolio viene definitivamente accantonato nel 2006

- Le scuole tornano ad utilizzare modelli precedenti o predisposti dalle singole scuole, *nell'esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, garantendo comunque la valutazione degli apprendimenti... e del comportamento* (Nota del 10 novembre 2006)
- Con la **legge 169/2008** (di conversione del D.L. 137/08) e con il **D.P.R. n. 122/2009** *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia,* nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti avviene mediante l'attribuzione di un **voto numerico espresso in decimi**, accompagnata da un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
- La decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva deve essere presa all'unanimità e solo in casi eccezionali, adeguatamente documentati.

- Per l'insegnamento della Religione Cattolica viene espresso un giudizio sintetico e la valutazione del comportamento viene espressa collegialmente con un giudizio riportato nel documento di valutazione, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.
- Inoltre, *al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria [...] la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento.*

- Con il **D.lgs.62/2017**, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*, si ha un'ulteriore specificazione riguardo al passaggio da una classe a quella superiore in quanto [...] *le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*

- Restano i vincoli dell'unanimità e dell'eccezionalità per la non ammissione alla classe successiva.
- Con il **D.M. 742/2017** vengono pubblicati i modelli per la certificazione delle competenze al termine del quinto anno della scuola primaria, certificazione che viene fatta in riferimento alle Competenze chiave europee e alle Competenze descritte nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione.

- Con la **legge 41** del 6 giugno 2020 (di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020) n. 22 e con la modifica apportata dalla **legge 126** del 13 ottobre 2020, (di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104)
- *la valutazione **intermedia e finale** degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.*

- OM n. 2158 del 4.12.2020
- Linee guida «*La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria*»